



COMUNE DI MAGLIONE

PROVINCIA DI TORINO

C.A.P. 10030 - Piazza XX Settembre n. 4

Tel. 0161.400.123 - Fax 0161.400.257

C.F. e Partita I.V.A. 01956170011

www.comune.maglione.to.it info@comune.maglione.to.it

ORDINANZA

N. 07/ 2019

OGGETTO:

DIVIETO DI SOMMINISTRAZIONE E VENDITA PER ASPORTO DI BEVANDE IN LATTINA ED IN BOTTIGLIE E RECIPIENTI DI VETRO IN OCCASIONE DI EVENTI, SPETTACOLI, MANIFESTAZIONI E DI RADUNO DI PERSONE SU AREE PUBBLICHE

IL SINDACO

Vista la Circolare del Ministero dell'Interno - Dipartimento della Pubblica Sicurezza - n. 555/OP/0001991/2017/1 del 7 giugno 2017, trasmessa ai Sindaci dal Prefetto di Torino in data 19/06/2017, relativa all'accertamento delle imprescindibili condizioni di sicurezza durante lo svolgimento delle pubbliche manifestazioni;

Considerato che la citata Circolare prevede tra l'altro la valutazione da parte dei Sindaci di provvedimenti finalizzati al divieto di somministrazione e vendita di bevande in bottiglie di vetro e lattine, che possano costituire un pericolo per la pubblica incolumità;

Preso atto che, effettivamente, durante le pubbliche manifestazioni la vendita ed il conseguente consumo su area pubblica di bevande in contenitori di vetro o in lattine, associati al contesto ambientale di affollamento ed all'euforia collettiva, possa far registrare l'uso improprio degli stessi, nonché fenomeni di dispersione, nelle aree di consumo e nelle immediate vicinanze, di un elevato numero di bottiglie di vetro e di lattine i cui frammenti in caso di rottura costituiscono un serio pericolo per l'incolumità delle persone;

Ritenuto peraltro che gli spettatori possano giungere sul luogo di svolgimento della manifestazione già in possesso di bottiglie di vetro o di lattine;

Considerato inoltre che l'assunzione di superalcolici in situazioni di generale affollamento ed euforia, peraltro già vietata dall'art. 7, comma 4 della L.R. 38/2006 e s.m.i., sia rischiosa e pregiudizievole dell'incolumità delle persone e delle cose;

Ritenuto quindi che i motivi di ordine, sicurezza ed incolumità pubblica evidenziati nei capi che precedono siano idonei e sufficienti per disporre il divieto di somministrazione, vendita e consumo di superalcolici ed il divieto di somministrazione, vendita e consumo di qualsiasi bevanda in contenitori di vetro ed in lattine durante lo svolgimento di manifestazioni di qualsiasi natura su aree pubbliche;

Visto il T.U. delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali;

Visto il D.Lgs 18.08.2000 n. 267 e s.m.i. ed in particolare l'art. 54, comma 4;
Visto il D.M. 05.08.2008 del Ministero dell'Interno;
Vista la Legge 689/1981;

ORDINA

– CHE DURANTE LA SAGRA DELLE PESCHE

DOMENICA 21 LUGLIO 2019

1. E' fatto assoluto divieto ai titolari di esercizi pubblici ed ai venditori ambulanti di somministrare e vendere per asporto superalcolici;
2. E' fatto assoluto divieto ai titolari di esercizi pubblici ad ai venditori ambulanti di somministrare e vendere per asporto bevande in bottiglie e recipienti di vetro, nonché in lattine. La somministrazione deve avvenire in bicchieri di carta o plastica nei quali le bevande devono essere versate direttamente da chi effettua la somministrazione;
3. E' fatto assoluto divieto a chiunque di introdurre e consumare superalcolici, anche già in proprio possesso, nell'area interessata dalla manifestazione;
4. E' fatto assoluto divieto a chiunque di introdurre e consumare bevande in bottiglie in vetro ed in lattine, anche già in proprio possesso, nell'area interessata dalla manifestazione.

La presente ordinanza si applica a tutte le aree pubbliche interessate dallo svolgimento di eventi, spettacoli, manifestazioni (anche di natura commerciale) ed al raduno di persone su aree pubbliche a qualsiasi titolo, per tutta la giornata di svolgimento della manifestazione.

La presente ordinanza si applica a tutti gli esercizi di somministrazione ed ai venditori ambulanti operanti nell'area di svolgimento della manifestazione, ad esclusione dei casi in cui la somministrazione e il conseguente consumo avvengano all'interno dei locali o delle aree del pubblico esercizio.

L'inosservanza del presente provvedimento sarà perseguita ai sensi dell'art. 650 del Codice Penale.

La Polizia Municipale e gli altri agenti della Forza Pubblica sono incaricati del controllo della presente ordinanza.

Avverso la presente ordinanza è ammesso ricorso al TAR entro 60 giorni decorrenti dalla sua pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune ovvero, in alternativa, al Capo della Stato entro 120 giorni

MAGLIONE

04 LUGLIO 2019



IL SINDACO

IL SINDACO
Pier Franco CAUBONE